



## **Direzione Centrale Strutture Sociali**

**Casa Albergo  
- Monteporzio Catone -**

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**OGGETTO:** Appalto lavori di manutenzione e di pronto intervento (presidio manutentivo) presso la Casa Albergo INPDAP di Monteporzio Catone

**COMMITTENTE:** Casa Albergo INPDAP di Monteporzio Catone

*Sansepolcro, 20 Aprile 2009*

**IL PROGETTISTA  
Geom. Riccardo Fabbri**

# CAPITOLO 1

## OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE

### Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali siano rispettivamente ad indicare e a definire:

- **Istituto appaltante:** Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.);
- **Appaltatore/Impresa:** persona fisica o giuridica che, con la firma del contratto di appalto, si impegna alla realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.
- **Parti:** il predetto Istituto appaltante ed Appaltatore.
- **Appalto di tipo aperto:** secondo le indicazioni contenute nella Determinazione n. 13 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, è inerente lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non predeterminate nel numero e nella localizzazione;
- **Contratto di appalto:** atto contenente l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere appaltate e comprendente, fra gli altri, i seguenti documenti:
  - Capitolato speciale di appalto (il presente documento contenente le norme generali che regolano il contratto di appalto, nonché le norme per la misurazione e la valutazione dei lavori e le norme tecniche integrative di esecuzione, facenti parte integrante del presente C.S.A. al punto A), parte seconda);
  - Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n.145;
  - Elenco dei prezzi ( il documento che definisce i corrispettivi alle singole prestazioni dell'Appaltatore sulla base dei tariffari indicati nel presente C.S.A.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati nell'immobile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica sito in **Monteporzio Catone, Viale Mondragone, n° 9 ed adibito a sede della Casa Albergo INPDAP** tutti i lavori connessi alla manutenzione ordinaria ed a interventi di manutenzione straordinaria all'immobile per un periodo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto per un ammontare massimo di cui al successivo art. 1.2.

L'appalto comprende quindi tutti gli interventi di riparazione, adeguamento, modifica e quanto altro con esecuzione di opere murarie e di assistenza muraria, anche in copertura, opere di falegnameria, opere da elettricista, opere da idraulico, opere da pittore, da fabbro nonché di ogni opera o fornitura comunque necessaria allo scopo, anche in regime di pronto intervento.

Trattasi quindi di "contratto aperto", secondo quanto indicato nella Determinazione n. 13 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, inerente lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non predeterminate nel numero e nella localizzazione e resi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).

Le opere di manutenzione ordinaria e di pronto intervento da eseguirsi consisteranno pertanto nell'esecuzione di tutti quei lavori, servizi e forniture necessari ed opportuni all'eliminazione di anomalie edilizie e/o impiantistiche essenziali alla corretta funzionalità del complesso edilizio, decaduta a seguito di caso fortuito, vetustà, obsolescenza - anche tecnologica - o di inconvenienti comunque non imputabili alla responsabilità della Ditta.

Gli importi dei singoli lavori di cui sopra sono del tutto indicativi, in quanto trattandosi di lavori di manutenzione e pronto intervento non è possibile conoscere in via preventiva i relativi importi esatti.

La loro definizione sarà contestuale alla contabilità finale dei lavori e gli importi di riferimento sono quelli stabiliti in contratto.

Tra gli altri requisiti la Ditta dovrà essere abilitata e possedere i requisiti per intervenire sugli impianti relativi agli immobili sopra indicati, così come previsto dalla Legge n° 46 del 5.3.1990 (oggi sostituita dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37) e dal relativo regolamento d'attuazione di cui al D.P.R. n°447 del 6.12.1991, inoltre dovrà possedere l'abilitazione alle categorie a), b), c), d), e) previste dalla suddetta Legge.

La Stazione appaltante, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, laddove se ne ravvisi la necessità, dispone la redazione della progettazione definitiva-esecutiva del singolo intervento necessario.

Le variazioni sono valutate in base agli elenchi prezzi unitari allegati al contratto con le modalità previste dal Capitolato generale di appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. n.554/1999.

Qualora l'importo complessivo dei lavori di manutenzione da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Sarà facoltà del responsabile del procedimento autorizzare l'ulteriore spesa, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999.

Le variazioni non possono essere, comunque, tali da comportare un aumento dell'importo del contratto superiore ai limiti fissati dal predetto articolo.

In relazione alla necessità di procedere agli aggiornamenti annuali del Programma triennale, prescritti dall'art.128 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Responsabile unico del procedimento, tramite il Direttore dei lavori, l'elenco degli interventi di manutenzione che, sulla base degli elementi acquisiti, la stessa ritiene possano essere inseriti negli strumenti di programmazione.

Per i lavori e le provviste tali da non richiedere una ulteriore attività di progettazione, il Direttore dei lavori, provvederà, previa autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, a mezzo apposito ordine di servizio, a disciplinarne la realizzazione in conformità ai principi stabiliti nel presente atto e negli altri documenti contrattuali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra Impresa anche parzialmente, nel corso dell'appalto, lavori di manutenzione, restauro, ampliamento e di adattamento, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la Ditta aggiudicataria e senza che quest'ultima abbia titolo a far valere pretese e /o diritti di qualsiasi natura.

Qualora per uno o più immobili siano già in essere contratti di manutenzione relativi ad impianti tecnologici, dall'oggetto dell'appalto si intendono escluse le voci relative (vedi centrali termiche, impianti di condizionamento, ascensori, etc.).

La Ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione di cui al presente appalto, prima di eseguire i lavori nei fabbricati di cui all'elenco del presente articolo, deve attenersi agli ordini che le verranno dati dal Direttore dei Lavori e solo su esplicita richiesta di esecuzione del R.U.P.

## **Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il presente appalto è dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad

Euro 100'000.00    oltre IVA

Di cui:

*Per lavori* *Euro 100'000.00*

*Costi per la sicurezza (7%)* *Euro 7'000.00*

-----

*Importo al netto della sicurezza* *Euro 93'000.00*

**Importo a base d'asta** **Euro 93'000.00**

**Importo per la sicurezza** **Euro 7'000.00**

*(non soggetto a ribasso)*

-----

**IMPORTO LAVORI** **Euro 100'000.00    oltre IVA**

## **INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI**

Il contratto sarà di tipo aperto stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006. I dettagli delle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta e l'elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa sono precisati nel Disciplinare di Gara, parte integrante del Bando di gara.

L'aggiudicazione dell'appalto è "al prezzo più basso", in conformità a quanto previsto all'art. 82 comma 2, del D.Lgs. 163 del 12/4/2006, mediante ribasso unico ed uniforme sugli elenchi prezzi posti a base di gara con applicazione della procedura di esclusione delle offerte anomale ai sensi degli art. 86-87-88 della medesima legge.

L'INPDAP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche se sarà presentata o rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In presenza di offerte identiche si procederà mediante sorteggio.

Trattandosi di appalto aperto, e quindi da svolgere, su chiamata, in base agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori in dipendenza alle esigenze emergenti durante la durata dell'appalto.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale ovvero, con valore integrativo dal Capitolato generale d'appalto.

Gli oneri per la sicurezza sono già compresi nelle singole voci di elenco prezzi e quindi nel totale complessivo dei lavori. L'importo indicato per la sicurezza non sarà assoggettato a ribasso d'asta e sarà calcolato come percentuale sul totale.

### **Art. 1.2.1**

#### **Modalità di aggiudicazione dell'appalto**

I lavori saranno appaltati mediante asta pubblica, esperita con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2, del D.Lgs. 163 del 12/4/2006, mediante massimo ribasso sugli elenchi prezzi per i contratti da stipulare a misura.

Il contratto in particolare è disciplinato dai seguenti articoli:

- l'art. 2, comma 1 lett. I, del Regolamento generale (manutenzione: "combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto");
- l'art. 154 commi 1 e 2 del Regolamento generale (contratto aperto: "Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino a un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante");
- l'art. 133, comma 2, D.Lgl. n° 163 del 12/4/2006 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici: "Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.
- Al presente atto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma 3 D.Lgs. 163 del 12/4/2006.
- L'Istituto si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nella programmazione degli interventi all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, soprattutto per quelle opere ipotizzate, ma impossibili da definirsi puntualmente prima dell'effettiva esecuzione, a seguito dei quali potrà venire accertata la necessità di eseguire maggiori e/o diverse opere.
- L'Istituto si riserva inoltre la facoltà di ordinare in ogni tempo, tramite la Direzione Lavori e/o il Responsabile del Procedimento e per iscritto, variazioni, semplificazioni, aggiunte all'appalto, eliminando e stralciando dal Capitolato alcuni interventi, come pure ordinando opere e lavori non compresi tra quelli elencati.
- L'importo dei lavori potrà subire variazioni, rinunciando fin d'ora l'appaltatore ad avanzare pretese e/o diritti di qualsiasi natura qualunque sia l'importo effettivamente eseguito.

- A discrezione dell'Istituto, i lavori o forniture in aggiunta a quelle previste dall'appalto, potranno essere affidate ad altre ditte. In questo caso, l'appaltatore dovrà agevolare l'esecuzione di tutte le opere affidate ad altre imprese.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dei lavori in elenco ed ai nuovi prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali dei lavori da applicare alle singole quantità eseguite.
- I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori con l'esclusione degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al detto articolo.

### **Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI**

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

- lavori di manutenzione, ripristino ed assistenza muraria;
- manutenzione, revisione ed adeguamento di impianto elettrico;
- manutenzione, revisione ed adeguamento di impianto idrico;
- manutenzione, revisione ed adeguamento di impianto termico;
- opere da pittore;
- opere da falegname;
- opere da vetraio;
- opere da fabbro;
- ogni altra opera di manutenzione all'immobile.

Gli interventi potranno riguardare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, prevedibili od imprevedibili a priori e da eseguire secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei lavori anche in regime di pronto intervento.

I lavori dovranno essere eseguiti in base agli ordinativi trasmessi dal Direttore dei lavori ed ai termini temporali per l'inizio e l'ultimazione che saranno ivi indicati. Ogni ritardo nell'inizio o nella ultimazione comporterà l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Per lavori di "pronto intervento" l'impresa dovrà assicurare l'intervento in cantiere su semplice segnalazione telefonica nel termine di 1 ora dalla chiamata.

Ripetuti ritardi, disservizi o richiami del Direttore dei lavori comporteranno la rescissione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori incompiuti.

Nell'appalto sono ricompresi tutti i lavori di manutenzione che l'Amministrazione tramite il Direttore dei Lavori ritenga di ordinare, nessuno escluso.

L'Istituto si riserva altresì di affidare ad altra ditta, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno, ogni opera che intendesse appaltare separatamente.

Direzione dei lavori

I lavori inerenti l'oggetto del presente appalto verranno diretti da un tecnico nominato dalla stazione Appaltante. Tale tecnico ha facoltà di decidere le soluzioni da adottare in merito a tipo, qualità e dimensioni dell'opera, nell'interesse della stazione appaltante e senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere ulteriori compensi.

In quanto nominato tale, il Direttore dei lavori sentito il parere del RUP sarà l'unica figura abilitata ad impartire ordini e disposizioni alla ditta inerenti ogni aspetto esecutivo e gestionale dell'appalto.

Ordinativi di lavoro, rapportino, contabilità.

Il direttore dei lavori impartirà i singoli ordinativi di lavoro mediante apposita comunicazione scritta contenente una descrizione dell'intervento, le eventuali modalità esecutive, i tempi e le eventuali prescrizioni particolari.

Nel caso di interventi di pronto intervento la comunicazione potrà avvenire telefonicamente e successivamente essere inserita a sistema.

### **Art. 1.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

Trattandosi di appalto aperto di manutenzione la forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, non risultano predeterminati e saranno quelli indicati dal Direttore dei lavori negli ordini di lavoro impartiti e dalle descrizioni contenute nelle singole voci dell'elenco prezzi posto a base d'appalto.

Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme [UNI CEI ISO 1000](#) e [UNI CEI ISO 31](#) nonché alla norma [UNI 4546](#).

**Art. 1.5**  
**VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

## **CAPITOLO 2**

### **QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **Art. 2.1 MATERIALI IN GENERE**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

# CAPITOLO 3

## Art. 3.1

### **MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO**

Tutti i lavori devono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte e secondo quanto previsto dalle prescrizioni della D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente Capitolato.

Peraltro l'azione svolta dalla Direzione Lavori non esonera l'impresa che rimane comunque responsabile della perfetta esecuzione delle opere riguardo al conseguimento dei risultati finali.

La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali che riterrà non idonei a suo giudizio insindacabile o in caso di contestazione, a fare eseguire sui materiali impiegati, presso i laboratori di Istituto universitari o di Pubbliche Amministrazioni, tutte le prove, analisi e constatazioni che riterrà del caso a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Peraltro l'accettazione di qualunque materiale non esonererà mai la ditta aggiudicataria dalla responsabilità e garanzia cui è tenuta in virtù delle presenti norme.

L'Istituto si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con la ditta appaltatrice tutte le visite e verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti.

Dalle risultanze della visita e verifica sarà redatto regolare verbale da sottoscrivere dalla ditta e dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.

La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte o alla specifica attività svolta presso l'immobile ove è ubicato il cantiere.

L'Istituto appaltante, qualora lo ritenga opportuno per obiettive necessità, potrà disporre che i lavori vengano eseguiti anche in più riprese.

Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.



# CAPITOLO 4

## ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

### Art. 4.1

#### ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Nell'esecuzione delle opere, l'Impresa dovrà seguire le istruzioni che verranno impartite dalla D.L., senza che ciò costituisca menomazione delle sue responsabilità rispetto ai materiali adoperati ed alla buona esecuzione dei lavori stessi.

I lavori dovranno essere condotti con solerzia, con mezzi adeguati alla loro importanza ed al tempo assegnato. I locali, comunque interessati dallo svolgimento dei lavori, dovranno, al termine degli stessi, risultare puliti e sgombri da attrezzi, materiali, e rifiuti di qualsiasi genere.

L'impresa è obbligata a condurre il proprio appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dall'Istituto ad altre Ditte.

L'impresa, su ordinazione della D.L., dovrà fornire alle ditte suddette, per conto dell'Istituto, materiali e manodopera ai prezzi previsti dal contratto; dovrà inoltre dare, in uso gratuito, i mezzi provvisori e gli impianti già esistenti in cantiere.

Dovendosi eseguire lavori in edifici abitati ed aperti al pubblico, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai regolamenti interni di questi e dovrà condurre i lavori in modo da non arrecare disturbo alle attività ivi esercitate di qualsiasi natura esse siano.

Prima di eseguire i lavori all'interno dei locali arredati, la Ditta dovrà curare la protezione e lo spostamento dei mobili ed arredi, smontare le apparecchiature (frutti, cornici, lampadari, ecc.) per consentire una perfetta esecuzione del lavoro; ad ultimazione degli stessi, la Ditta dovrà ripristinare lo stato originario o variato come da indicazione della D.L., previa perfetta pulizia del locale, eliminando ogni traccia di sporco dovuto all'esecuzione dei lavori. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per spostamenti e pulizia finale.

La sorveglianza, che potrà essere anche saltuaria, effettuata dal personale dell'Amm.ne, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere secondo le prescrizioni. L'Appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di osservare rigorosamente le buone regole dell'arte e di adoperare materiali di ottima qualità rimanendo in ogni caso l'unico responsabile anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate alla D.L. al momento dell'esecuzione.

L'Amm.ne si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

**L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 45 del D.P.R. 554/99, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.**

# CAPITOLO 5

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

### Art. 5.1

#### OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 recante il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, il Regolamento Generale di attuazione della Legge n° 109/1994 emanato con D.p.r. n° 554 del 21 Dicembre 1999 (per quanto applicabile), il Codice degli Appalti secondo gli step di entrata in vigore previsti dalla Legge, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di OO.PP. e le leggi ed i regolamenti vigenti nel Comune ove debbono eseguirsi i lavori anche se emanati nel corso dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).

Si applicano inoltre tutte le norme specifiche per l'I.N.P.D.A.P. di cui al D.p.r. n° 97 del 27/2/2003 ed al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente che l'Impresa dichiara di conoscere perfettamente.

### Art. 5.2

#### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) Il bando di gara
- e) L'elenco dei prezzi unitari;
- f) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

### **Art. 5.3 QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n° 554 i lavori indicati dal presente Capitolato sono assimilabili (D.P.R. n° 34/2000) come segue:

Categoria prevalente: OG1: Edifici civili e industriali

Nei lavori oggetto del presente appalto potranno essere compresi lavori appartenenti alle seguenti categorie e classifiche subappaltabili ovvero scorporabili:

Categorie di opere generali  
OG 11: Impianti tecnologici

**Poiché l'appalto è di importo inferiore ad Euro 150.000,00 non è richiesta attestazione SOA.**

**Per la partecipazione è comunque richiesto il possesso delle abilitazioni istituite con Legge 46/90 tra le seguenti:**

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla ex Legge n° 46 del 1990 (oggi decreto 22/1/2008 n° 37) e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.p.r. n° 447 del 1991, devono comunque essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti nelle relative specifiche abilitazioni, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice (da indicare in fase di partecipazione alla gara); in ogni caso la ditta esecutrice dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di legge necessari.

L'impresa partecipante dovrà presentare la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico organizzativo di cui agli articoli 17 e 28 del D.P.R. 34/2000

#### **Art. 5.4 CAUZIONE PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

#### **Art. 5.5 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

#### **Art. 5.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- la gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

- la gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorponabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al

subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;

- 6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  - versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **Art. 5.7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

#### **Art. 5.8 COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto,

l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- 1) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro un milione per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
- 2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari al 100% dell'ammontare contrattuale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

L'Impresa sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono derivare alle persone o alle cose a causa dei mancati od intempestivi interventi, La garanzia assicurativa dovrà coprire la responsabilità civile dell'Appaltatore anche conseguente ad un mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento, nonché per quelli che dovessero derivare da furti subiti dall'Amm.ne o dagli occupanti l'immobile nel corso dei lavori conseguentemente alla maggior facilità di accesso agli immobili determinata dalla presenza del cantiere.

In caso di danneggiamenti a cose o all'immobile è facoltà dell'Amm.ne ordinare all'Appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta. in questo caso, l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 15% a titolo di spese generali, sarà detratto dai certificati di pagamento.

L'impresa si obbliga a garantire e rilevare l'Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali e per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi e, comunque, in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto. Essa, fra l'altro, si impegna ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro l'Istituto in relazione ad incidenti o fatti connessi con l'appalto. A tale riguardo, l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art.105 del c.p.c., anche in fase d'istruttoria, dietro semplice invito rivolto mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio stesso rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere l'Amm.ne di tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Si impegna, inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che l'Amm.ne dovesse eventualmente pagare a terzi per i titoli o per le liti di cui sopra, a meno che l'Amm.ne non preferisca incamerarli sui crediti che l'Appaltatore vanta a qualunque titolo nei confronti dell'istituto.

#### **Garanzia delle opere.**

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) decorrente dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Appaltatore deve riparare, tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Al riguardo resterà vincolato l'importo della cauzione.

Alla fine del periodo in oggetto l'Impresa darà comunicazione degli interventi effettuati, quale elemento conoscitivo di difetti per la futura manutenzione.

### **Art. 5.9 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE**

La consegna dei lavori all'Appaltatore, per giustificati motivi d'urgenza, potrà essere avvenire sotto riserva di legge, nelle more del perfezionamento del contratto di appalto, verrà comunque effettuata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto, secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99 e dal D.lgs 163/06.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative previste dal presente Capitolato.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

L'esecuzione dei lavori sarà disciplinata mediante ordinativi impartiti dal Direttore dei lavori ove saranno indicate modalità, importi e tempi.

Termine per l'ultimazione dei lavori: trattandosi di appalto aperto di manutenzione ordinaria da eseguire in base ad ordinativi emessi dal Direttore dei lavori il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sarà specificato volta per volta, singolarmente in ogni ordinativo.

L'affidamento avrà termine dopo un anno dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero nelle more dell'affidamento del successivo appalto di manutenzione ordinaria, qualora vi sia capienza economica nel contratto od a seguito di ulteriori spese autorizzate ai sensi dell'Art. 154 del Regolamento emanato con D.p.r. 554/1999, la ditta avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione fino a ulteriori tre mesi, ovvero alla data di aggiudicazione del nuovo appalto ove l'Istituto ne faccia espressa richiesta.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio o nell'ultimazione dei lavori sarà applicata la penale prevista nel capitolato Speciale di Appalto pari all'1 per mille dell'importo di contratto. In caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle specifiche penalità previste, resta salvo il diritto dell'INPDAP al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.



Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.

#### ORDINI DI SERVIZIO (di lavoro)

Data la particolare natura dell'appalto, le cui opere si riferiscono ad interventi non predeterminati, sarà cura dell'Amministrazione provvedere ogni qualvolta sia necessario i lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati con apposite stime sommarie e/o progetti tecnici predisposti dal progettista singolarmente o a livello di programma complessivo, sulla base delle schede d'intervento, di cui all'allegato n. 4, predisposte dall'ufficio della D.d.L. (vedi art. 123 del D.P.R. 554/99).

Ogni ordinazione dovrà essere fatta per iscritto dal D.L. mediante apposito "ordine di servizio", di cui all'allegato n. 4, con richiamo al prezzario di riferimento, alla tipologia ed all'importo dei lavori da eseguirsi, suddiviso nella quota lavori e quota oneri di sicurezza, specificandone i termini per l'ultimazione dei lavori da eseguirsi. Tale ordine di servizio, dovrà essere controfirmato dal R.U.P. e consegnato in doppio esemplare all'appaltatore, il quale ne restituirà uno firmato per accettazione.

I lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in due distinte tipologie di intervento e devono essere comunicati all'impresa tramite l'ordine di servizio previsto all'articolo che precede, trasmesso ai numeri di fax indicati in modo formale dall'aggiudicatario con le modalità previste all'articolo che segue:

a) Intervento urgente: da segnalarsi anche tramite comunicazione verbale o telefonica, seguita da ordine di servizio trasmesso via fax. Da iniziare entro 12 ore dalla prima comunicazione.

b) Intervento non urgente: individuato, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione. Da iniziarsi, comunque, entro e non oltre n. 3 (tre) giorni dalla data di comunicazione.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla Direzione Lavori in relazione alla consistenza del lavoro stesso e la sua durata sarà riportata sull'atto di consegna lavori. I singoli interventi saranno prescritti, acquisite le necessarie autorizzazioni, dal Direttore dei Lavori mediante consegna all'Appaltatore, che ne accuserà ricevuta, di ordini di servizio comprensivi di eventuali elaborati grafici (vedi art. 128 del DPR 554/99).

Tali ordini di servizio dovranno presentare le seguenti indicazioni e completi di allegati:

denominazione ed ubicazione dell'immobile e unità immobiliare interessati dall'intervento;

numero cronologico dell'intervento sul singolo immobile;

descrizione del lavoro e delle forniture;

importo presunto delle opere;

termini di esecuzione e relativa decorrenza;

computo metrico estimativo delle opere (allegato);

il piano di sicurezza per ogni singolo lavoro, verrà redatto dall'Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in ottemperanza alle disposizioni vigenti di legge (allegato).

#### INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

I termini, sia quelli contrattuali che quelli dei singoli ordinativi, in conseguenza delle necessità dell'I.N.P.D.A.P. sono da considerare TASSATIVI.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - **ULTIMAZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dagli ordinativi superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto in danno, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della Legge 20 Marzo 1865, n° 2238, allegato "F".

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Anche in questo caso sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

**Tenuto conto che qualsiasi ritardo nello svolgimento dei lavori ovvero nell'ultimazione degli stessi rispetto ai termini temporali indicati negli ordinativi causerebbe gravi disagi agli ospiti e potrebbero causare costi aggiuntivi a carico dell'Istituto appaltante, è riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di procedere immediatamente all'esecuzione di ufficio dei lavori dietro singola messa in mora della ditta. Decorsi inutilmente i termini indicati dal Direttore dei Lavori sarà facoltà del responsabile del Procedimento di ordinare l'esecuzione di ufficio mediante altro affidamento a spese della ditta appaltatrice. Le spese sostenute saranno aumentate del 15% per spese di amministrazione e, unitamente ad ogni maggior onere derivante dal ritardo, immediatamente imputato alla ditta deducendolo dal credito eventualmente maturato o dalla garanzia fideiussoria.**

**Con la partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto la ditta dichiara di accettare quanto sopra specificato rinunciando fin d'ora ad ogni contenzioso conseguente.**

#### **Art. 5.10 SICUREZZA DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante dovrà rendere disponibile prima della stipula del contratto il DUVRI relativo alla struttura ove debbono eseguirsi i lavori.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza se presente.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui sia prevista, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al suddetto piano loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza

ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Dirigente dell'Ufficio INPDAP che affida i lavori;
- che il Responsabile dei Lavori è il suddetto Dirigente dell'ufficio INPDAP che affida i lavori;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
- Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:
  - segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  - a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza", ai sensi degli art. 5 e 6 del D.P.R. 222/2003:

1. i dati relativi all'impresa esecutrice

Anagrafica dell'impresa esecutrice

Rappresentante legale (datore di lavoro)

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)

Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

2. i dati relativi al singolo cantiere

Ubicazione del cantiere

Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa

Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)

Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere

Organizzazione e viabilità del cantiere

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97

Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

#### **Art. 5.11 ELENCO PREZZI UNITARI**

Il prezzario di riferimento con cui, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagate le opere eseguite è composto dai sottoelencati volumi pubblicati da DEI - Tipografia del Genio Civile (<http://www.build.it>):

- Prezzario Impianti Elettrici    edizione Dicembre 2008
- Prezzario Impianti Tecnologici    edizione Gennaio 2009
- Recupero Ristrutturazione e Manutenzione    edizione Ottobre 2008

In alternativa, in caso di mancanza dei prezzi per talune voci, ove possibile i nuovi prezzi saranno desunti, se presenti, nella "Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche" della Regione Lazio, si veda il paragrafo "Nuovi prezzi" al successivo articolo 5.12.

**Art. 5.12**  
**PREZZO DEI LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA**  
**INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari prima indicato.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, contribuzioni, etc., per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs 163/2006.

**Nuovi prezzi**

Occorrendo lavori non previsti nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'Elenco dei prezzi unitari, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme di cui agli artt. 134) e 136) del Regolamento sui Lavori Pubblici 554/99.

Ove possibile i nuovi prezzi saranno desunti, se presenti nella "Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 20 marzo 2007, n. 195 e pubblicato sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2007.

Il prezzario è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/binary/web/lpp\\_argomenti/Tariffa\\_dei\\_prezzi\\_2007.1187012677.zip](http://www.regione.lazio.it/binary/web/lpp_argomenti/Tariffa_dei_prezzi_2007.1187012677.zip)

**Lavori in economia**

Per le opere da contabilizzare in economia, il prezzo di applicazione sarà quello desunto dalle tabelle di rilevamento dei costi della manodopera edile per la provincia ove debbono eseguirsi i lavori aumentati del 15% per spese generali e del 10% per utile d'impresa; solo tali percentuali (10+15) saranno sottoposte al ribasso d'asta contrattuale.

Per i materiali varranno i prezzi desunti dal prezzario pubblicato dalla commissione regionale di rilevamento dei prezzi con applicazione di una maggiorazione del 10+15% per spese generali, ma in questo caso l'intero prezzo risultante sarà assoggettato a ribasso d'asta.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

**Art. 5.13**  
**ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 30'000,00** ovvero qualora non sia raggiunto detto importo, al compimento di ciascun trimestre di effettivo appalto decorrente dalla data di consegna dei lavori

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al punto 1, deve essere emesso il relativo Certificato di pagamento a firma del R.U.P. e nel medesimo Certificato deve essere riportata la stessa dicitura del S.A.L.: «lavori eseguiti a tutto il .....», con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto 1.

Per la riscossione degli stati di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà comprovare durante il corso dei lavori, la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 5.14 CONTO FINALE**

Per i lavori ultimati, alla scadenza del termine contrattuale, sarà redatto il conto finale entro 45 giorni da tale termine; l'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (vedi art. 172 del DPR 554/99). Detto conto finale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del punto 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (art. 174 del DPR 554/99); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione e nel pieno rispetto dell'art. 7, comma 4 del D.M. 145/2000.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al punto 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 5.15 COLLAUDO**

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

#### **Art. 5.16 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

#### **Art. 5.17 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato generale approvato con decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n.145 e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti che debbono quindi intendersi interamente compensati con la normale contabilizzazione delle opere eseguite in base al prezzario di riferimento e da non compensare a parte:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

- 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- 7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
- 9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
- 10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- 11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
- 12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori- Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..
- 17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 19) **La predisposizione a propria cura e spese tramite incarico conferito a tecnico abilitato, che li firmerà assumendosene la relativa responsabilità, di tutti gli elaborati di progettazione esecutiva comunque necessari per la esatta individuazione delle opere e degli impianti e per ottenere le autorizzazioni prescritte per l'esecuzione dei lavori cui si deve procedere ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria, elaborati, relazioni e quante altre finalizzate all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri preventivi, presentazioni di DIA e quanto altro, nonché il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.**  
**Sarà a carico della ditta appaltatrice la progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di aspirazione, di climatizzazione e quanto altro si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori. La progettazione dovrà essere affidata a tecnico a ciò abilitato, iscritto al relativo albo professionale e di gradimento del committente che potrà in ogni momento richiederne la sostituzione a suo insindacabile giudizio. Dei progetti redatti dovrà essere fornito alla Direzione dei lavori triplice copia firmata in originale e copia completa su file. Tale progettazione esecutiva dovrà essere completa almeno dei seguenti elaborati:**
  - Progetto esecutivo degli impianti (elettrico, riscaldamento, condizionamento/refrigerazione, idrico sanitario, aspirazione) con schemi planimetrici in scala almeno 1:50, schemi distributivi, unifilari, calcolo dispersioni, isolamento,



**dimensionamenti esatti, etc.;**

**- Calcolo degli elementi strutturali;**

**- Variante al progetto approvato dai Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento del CPI;**

**- Elaborati per presentazione DIA ed ogni altro parere previsto per Legge (per esempio sovrintendenza, CBA, etc.);**

**- Ogni altro elaborato previsto per Legge per quanto riguarda la progettazione esecutiva di opere in appalto.**

**Quanto sopra elencato, salvo altri che si rendessero necessari a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori.**

**Il compenso complessivo si intende compensato con le voci di elenco prezzi con cui saranno pagati i lavori stessi.**

**Tali elaborati dovranno essere consegnati completi e firmati da tecnico abilitato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto. In caso di ritardo saranno applicate le penali previste per la ritardata ultimazione dei lavori. Dopo 30 giorni di ritardo l'Istituto potrà procedere alla rescissione del contratto in danno, ovvero procedere all'effettuazione della progettazione a spese della ditta mediante tecnico di fiducia senza che la ditta abbia per ciò da obiettare.**

**Nessun onere o rimborso sarà corrisposto per la progettazione e l'ottenimento di qualsiasi autorizzazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei lavori rimanendo tale onere compreso nei prezzi per opere compiute.**

- 20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- 24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- 26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- 27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

L'appaltatore deve inoltre:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutte le norme di cui sopra;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutti i rischi rilevati durante il sopralluogo;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge;
- garantire a mantenere l'integrità degli impianti della committente.
- In tutti i casi di impiego ed uso temporaneo di utensili, attrezzature o macchine, di proprietà della committente deve essere preventivamente autorizzato dalla stessa.
- L'impresa è tenuta ad esercitare un'assidua sorveglianza dell'operato del proprio personale, assicurando la costante presenza di un preposto alla sorveglianza nell'area ove si svolgono i lavori.
- In caso di infortunio e di incidente, o di pericoli gravi, l'appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare la committente e tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore in dipendenza di tali adempimenti.

#### **art. 5.18 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: i materiali saranno di norma di proprietà dell'Amministrazione che per mezzo del Direttore dei lavori indicherà alla ditta se il materiale andrà stoccato in cantiere o nel luogo che la D.L. stessa indicherà ovvero trasportati fino alla discarica, rimanendo comunque compresi nei prezzi unitari di elenco, e quindi con essi compensati, i costi relativi all'una od all'altra operazione per la quale la ditta non potrà chiedere compensi o pagamenti particolari alcuni.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato generale.

#### **Art. 5.19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

#### **RISERVE**

Nessuna controversia che dovesse insorgere fra le parti abilita l'Appaltatore a sospendere o rallentare i lavori.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'I.N.P.D.A.P. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 10 giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando l'appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopraindicati, sono prese in esame dall'I.N.P.D.A.P. solo in sede di liquidazione finale a saldo. E' tuttavia in facoltà dell'I.N.P.D.A.P. anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dall'I.N.P.D.A.P. e dall'Appaltatore.

#### **FORO COMPETENTE**

Foro competente è quello in cui ha sede l'ufficio I.N.P.D.A.P. che ha espletato le procedure di gara.

## **Art. 5.20**

### **Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Le norme della legislazione speciale prevalgono su quelle del codice civile, anche se cogenti. Le norme del Capitolato generale di appalto, del Capitolato speciale d'appalto e del contratto prevalgono su quelle del codice civile dispositive. Le norme del Capitolato generale di appalto prevalgono su quelle del Capitolato speciale d'appalto e del contratto. Le norme del contratto prevalgono su quelle del Capitolato speciale d'appalto. Le annotazioni tecniche su grafici allegati al contratto devono essere coerenti con le norme del Capitolato speciale d'appalto, altrimenti prevalgono queste ultime.

3. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 5.21**

### **DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), risultanti dall'Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per

cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 136 del D.P.R. 554/99 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

#### **Art. 5.22**

#### **APPROVAZIONE CAPITOLATO DA PARTE DELLA DITTA ASSUNTRICE DEI LAVORI**

Con la partecipazione alla gara la ditta appaltatrice espressamente dichiara di aver preso visione dell'intero Capitolato e di approvare specificatamente tutte le clausole in esso contenute, che pertanto accetta sin d'ora senza riserva alcuna.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del DPR 554/99 l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., in modo da consentire l'immediata esecuzione dei lavori.

La Ditta appaltatrice espressamente dichiara, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, in carta legale, da allegare al contratto:

di aver preso visione del contenuto dell'intero Capitolato Speciale d'Appalto e di approvare specificatamente tutte le clausole in esso contenute, che pertanto accetta sin d'ora senza riserva alcuna;

di aver visitato gli immobili di cui all'art.1 - punto 2 e di aver preso conoscenza del tipo di opere da eseguire conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato, e da riportare nella relazione da predisporre come previsto nonché di impegnarsi ad eseguire ulteriori lavori resisi necessari ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante su indicazione del Direttore dei Lavori;

di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso nonché gli impianti che la riguardano;

di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti nonché gli imprevisti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere i mezzi necessari e l'attrezzatura idonea per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.